

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

**DELIBERAZIONE STATUTARIA**

*Pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione)*

**Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione**

**"Modifica agli articoli 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)".**

**Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 17 marzo 2009 e con seconda deliberazione in data 24 luglio 2009**

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)*

1. L'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali)

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) uffici della Regione;
- c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
- d) agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
- e) concessionari di pubblici servizi regionali;
- f) enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.

3. I Consiglieri hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza."

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)*

1. All'articolo 28 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni,

la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali."

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)*

1. All'articolo 37 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

" 2 bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale."

**AVVISO**

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione ed ai sensi della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.